

**DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

n. 488 - 29207/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA DI TRASCRIZIONE, DELL'IMPOSTA SULL'ASSICURAZIONE RC AUTO, DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2016.**

**IL CONSIGLIERE DELEGATO**

Premesso che:

- Dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della L. 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni.

Considerato che,

fra le entrate oggetto di possibile manovra tariffaria si annoverano:

- L'Imposta di Trascrizione (IPT), iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA.
- L'Imposta sull'assicurazione RC auto.
- Il Tributo per l'esercizio funzioni ambientali (TEFA).
- Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Valutato che,

la normativa di riferimento in materia tariffaria prevede che:

- Siano approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (*art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.*).
- Le tariffe eventualmente approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (*art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.*).
- In caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (*art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.*).
- Tra gli allegati al bilancio di previsione rientrano gli atti con i quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali (art.172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. , ora art. 74 c.1 n. 21 , D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.).

Più in dettaglio:

I.P.T. Imposta di Trascrizione, iscrizione, annotazione dei veicoli al PRA

L'imposta di trascrizione, quale tributo proprio derivato da normativa statale, è stata introdotta dal legislatore nel 1998 (art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). L'IPT si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) ai fini del rilascio del certificato di proprietà.

Con decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 sono state stabilite le tariffe minime, articolate per tipo e potenza di autoveicolo.

Le province/città metropolitane possono annualmente variare le tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 435/1998 in un intervallo di scostamento fra zero e + 30%, (art. 1 comma 154 legge 27 dicembre 2006, n. 296). L'allora Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) aveva istituito e disciplinato l'imposta in questione con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni.

La politica tariffaria dell'Ente in materia di IPT degli ultimi anni è stata strettamente volta a controbilanciare il rischio elusivo di una tipologia di tassazione basata su di un bene mobile (il veicolo) e non su di un bene immobile (la casa), quale ad esempio l'imposta unica comunale IUC comunale (Tasi - Tari - IMU).

Per l'anno 2015 l'Ente (deliberazione di Giunta Provinciale a fine anno 2014 n. 868-48363 del 22/12/2014), ha confermato la differenziazione di pressione fiscale tariffaria fra: atti soggetti ad IVA e non soggetti ad IVA. Tale manovra fiscale, attivata già da alcuni anni, scaturisce dalla volontà di porre attenzione a possibili soluzioni compensative fiscali a favore di una categoria economica, quale quella degli operatori del settore auto, che così pesantemente hanno subito in questi anni gli effetti della crisi economica. In tale contesto si sono utilizzati gli spazi concessi dal legislatore in materia di "forbice tariffaria" nel seguente modo:

- *Aumento tariffario contenuto al solo + 10 %* sugli atti soggetti ad IVA (quelle formalità correlate ad acquisti di veicoli da un commerciante d'auto che può emettere fattura).
- *Aumento tariffario massimo al + 30%* per gli atti non soggetti ad IVA (quelle formalità correlate ad acquisti di veicoli da privati).

A tale manovra si è aggiunta l'agevolazione prevista nel regolamento IPT relativamente al mantenimento della tariffa base per l'acquisto di veicoli a noleggio, con o senza conducente.

Per l'anno 2016 viene riconfermata, la politica tariffaria differenziata attiva fra atto soggetto e non soggetto ad IVA con decorrenza dal 01 gennaio 2016, in relazione all'esigenza di continuare a finanziare, pro quota, le funzioni essenziali di competenza della Città Metropolitana, anche in correlazione all'ulteriore concorso al contenimento della spesa pubblica, da parte delle province e delle città metropolitane, previsto nella legge di stabilità 2015 (art.,1 c. 418 legge 23/12/2014 n. 190).

Queste le tariffe sintetiche:

Tipologia	Aumento %	(DM 435/19798).
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 10 %	della tariffa base
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30 %	della tariffa base

Il dettaglio tariffario viene meglio evidenziato nella colonna "Importi B e importi C" dell'allegato I) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Imposta sulle assicurazioni Rc auto

L'articolo 60 del citato Decreto Legislativo ha previsto che con effetto primo gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 venga attribuito alle province/città metropolitane dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province/città metropolitane nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

L'articolo 39 comma 6 del Decreto Legislativo 06.05.2011, n. 68, in virtù del rinvio all'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo 446/1997.

L'articolo 17 del citato Decreto Legislativo 68/2011 ha previsto che dal 2012 l'imposta in questione costituisca "tributo proprio derivato" delle province/città metropolitane, prevedendo altresì al comma 2 che gli enti stessi possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12,5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali.

Per l'anno 2015, con deliberazione 868-48363/2014 del 22/12/2014, la Giunta provinciale ha confermato l'aliquota tributaria al 16%.

Per l'anno 2016 viene riconfermata, la politica tariffaria sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori nella misura del 16,00%, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, in relazione all'esigenza di continuare a finanziare, pro quota, le funzioni essenziali di competenza della Città Metropolitana, anche in correlazione all'ulteriore concorso al contenimento della spesa pubblica, da parte delle province e delle città metropolitane, previsto nella legge di stabilità 2015 (art.1 c. 418 legge 23/12/2014 n. 190).

#### Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 un tributo annuale a favore delle province/città metropolitane (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) – (TEFA)

La Città metropolitana incassa un apposito tributo a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) – (TEFA).

#### Il tributo TEFA:

- è commisurato percentualmente agli incassi sulla tassa/tariffa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di ogni comune del territorio (TARSU/TIA/TARES/TARI) ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa comunale.
- viene liquidato e riscosso dal Comune contestualmente alla propria tassa/tariffa

Preso atto che il TEFA è applicato in misura percentuale, non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale.

Valutato che per l'anno 2015 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 868-48363/2014 del 22/12/2014 era stata applicata la tariffa del 5%.

Per l'anno 2016 viene riconfermata l'applicazione del tributo ambientale nella misura del 5% del tributo/tariffa comunale sui rifiuti, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, in relazione all'esigenza di continuare a finanziare, pro quota, le funzioni essenziali di competenza della Città Metropolitana, anche in correlazione all'ulteriore concorso al contenimento della spesa pubblica, da parte delle province e delle città metropolitane, previsto nella legge di stabilità 2015 (art.1 c. 418 legge 23/12/2014 n. 190).

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Il presupposto impositivo del canone è l'utilizzo di aree e spazi pubblici da parte di singoli soggetti, con conseguente sottrazione all'uso collettivo e vantaggio economico diretto da parte del titolare della concessione di occupazione.

Le fattispecie assoggettabili al canone sono relative all'occupazione in via permanente o temporanea di: suolo, sottosuolo e soprasuolo pubblico.

I principi del canone sono normati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997 e dal relativo regolamento attuativo.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 480-156259 del 27/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, il regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e la disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni.

Per l'anno 2015 la Giunta Provinciale (deliberazione 868-48363/2014 del 22/12/2014), ha confermato le tariffe del canone già in vigore negli anni precedenti.

Con decorrenza 01 gennaio 2016, si propone di confermare le stesse tariffe di cui sopra e riportate nell'allegato II) al presente decreto come parte integrante e sostanziale, in relazione all'esigenza di continuare a finanziare, pro quota, le funzioni essenziali di competenza della Città Metropolitana, anche in correlazione all'ulteriore concorso al contenimento della spesa pubblica, da parte delle province e delle città metropolitane, previsto nella legge di stabilità 2015 (art.1 c. 418 legge 23/12/2014 n. 190).

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Richiamato il decreto n. 132 - 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, con decorrenza 01 gennaio 2016 l'ammontare della misura tariffaria dell'I.P.T come di seguito indicato:

Tipologia	Aumento %	(DM 435/1998).
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 10%	della tariffa base
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30%	della tariffa base

confermando le tariffe dell'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli negli importi indicati nella tabella colonna "Importi B e importi C" (arrotondate all'unità di euro fatta eccezione per le tariffe rapportate al kwh, per le quali l'arrotondamento verrà effettuato sul risultato finale) di cui all'allegato I, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare con decorrenza 01 gennaio 2016, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura del 16,00%;
3. di confermare con decorrenza 01 gennaio 2016 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari);
4. di confermare con decorrenza 01 gennaio 2016 le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni riportate nell'allegato II) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente atto è immediatamente eseguibile.

Torino, 26 novembre 2015

Il Consigliere Delegato al Bilancio, al Personale,  
al Patrimonio e al Sistema Informativo  
(Mauro Carena)

# Allegato I

AL DECRETO PROT. 29207/2015

## IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - 2016

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
<b>PUNTO 1</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>
a)	motocarrozze e trattori agricoli	€ 150,81	€ 196,00	€ 166,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	€ 150,81	€ 196,00	€ 166,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	€ 3,51	€ 4,56	€ 3,86
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	€ 1,76	€ 2,28	€ 1,94
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	€ 199,35	€ 259,00	€ 219,00
	oltre 7 fino 15 q.li	€ 290,25	€ 377,00	€ 319,00
	oltre 15 fino 30 q.li	€ 326,40	€ 424,00	€ 359,00
	oltre 30 fino 45 q.li	€ 380,63	€ 495,00	€ 419,00
	oltre 45 fino 60 q.li	€ 452,93	€ 589,00	€ 498,00
	oltre 60 fino 80 q.li	€ 519,56	€ 675,00	€ 572,00
	oltre 80 q.li	€ 646,60	€ 841,00	€ 711,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	€ 265,98	€ 346,00	€ 293,00
	oltre 20 fino 50 q.li	€ 356,36	€ 463,00	€ 392,00
	oltre 50 q.li	€ 452,93	€ 589,00	€ 498,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	€ 229,82	€ 299,00	€ 253,00
	da 16 a 25 posti	€ 253,58	€ 330,00	€ 279,00
	da 26 a 40 posti	€ 302,13	€ 393,00	€ 332,00
	oltre 40 posti	€ 362,55	€ 471,00	€ 399,00
<b>PUNTO 2</b>		<b>DM base</b>		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
<b>PUNTO 3</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	<b>MINIMO</b> € 150,81	<b>MINIMO</b> € 196,00	
		1,46%	1,90%	
<b>PUNTO 4</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	<b>MINIMO</b> € 150,81	<b>MINIMO</b> € 196,00	
		7,80%	10,14%	
<b>PUNTO 5</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa <b>NON aventi contenuto patrimoniale</b>	€ 150,81	€ 196,00	

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:	
autoveicoli di particolare interesse storico	€ 51,65
motoveicoli di particolare interesse storico	€ 25,82

# Allegato II

AL DECRETO PROT. 29207/2015

## CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### OCCUPAZIONI PERMANENTI ORDINARIE

Tabella 1 - Art. 7 cm.1

Tariffa ordinaria

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1	Euro x mq. 18,00	Euro x mq.9,00 = tariffa base /2
2	Euro x mq. 12,00	Euro x mq.6,00= tariffa base /2

Tabella 2 - Art. 7 cm. 2

Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende  
(tariffa ordinaria ridotta al 30%)

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende
1	Euro x mq. 5,00
2	Euro x mq. 4,00

### OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI CHE DETERMINANO OCCUPAZIONI EFFETTIVE DI SUOLO PUBBLICO

Tabella 3 - Art. 8 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili con divieto di sosta sull'area antistante

Categoria delle strade	Passi carrabili
1	Euro x mq. 9,00 = tariffa base/2
2	Euro x mq. 6,00 = tariffa base/2

N.B. per i passi carrabili dei distributori di carburante vedere Tabella 6

Tabella 4 - Art. 8 cm. 8

Occupazioni con passi carrabili costruiti dall'Ente inutilizzati  
ESENTI  
OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE



**Tabella 5 - Art. 9 cm. 1,2,3**

Cat. strade	Serbatoio sino a 3.000 litri	Serbatoio per ogni 1.000 litri sup.
1	Euro 8,00	Euro 2,00
2	Euro 5,00	Euro 1,00

- Il canone si applica su serbatoio fino a mille litri;
- Per ogni 1.000 litri o frazione superiore, si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5%;
- Se i serbatoi sono 2 o più, raccordati fra loro, il canone si applica a quello di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione degli altri serbatoi;
- Il canone si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- Il canone comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di quattro metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano il canone in misura ordinaria.

**Tabella 6 - Art. 9 cm. 6**

Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante

Categoria delle strade	
1	Euro x mq. 7,00 = tariffa b. rid.60%
2	Euro x mq. 5,00 = tariffa b. rid. 60%

**OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI****Tabella 7 - Art. 10**

Categoria delle strade	per ogni apparecchio
1	Euro 5,00
2	Euro 4,00

Canone annuo

**OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI****Tabella 8 - Art. 11 cm. 1**

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo

Categoria delle strade	Occup.sotto e soprassuolo ml. o frazione
1	euro ml. 0,31
2	euro ml. 0,22



**OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON  
CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE  
DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' CON  
SEGGIOVIE E FUNIVIE**

**Tabella 9 - Art. 11 cm. 2**

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo  
(Tariffa della tabella 8 ridotta del 50%)

**ABROGATA**

**Tabella 10 - Art. 12**

Funivie e seggiovie

	1^ categoria	2^ categoria
fino a Kml. 5	euro 52,00	euro 36,00
per ogni ulteriore Kml. o frazione	euro 10,00	euro 7,00

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE ORDINARIE**

**Tabella 11 - Art. 14 cm. 1**

Occupazioni temporanee suolo, sottosuolo e soprassuolo

Categoria delle strade	occup. suolo Euro mq.		occup.sopra e sottosuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,38734	0,01614	0,19367 = rid.1/2	0,00807
2	0,27114	0,01129	0,13557 = rid.1/2	0,00564

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

**Tabella 12 - art. 14 cm. 4**

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende  
**ESENTI**

**Tabella 13 - Art. 15**

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,58101=(tar.b +50%)	0,02421	0,29051=rid.50%	0,01210
2	0,40671=(tar.b+50%)	0,01694	0,20335=rid.50%	0,00847

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

### Tabella 14 - Art. 16

Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		Occupazione sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(\*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

### Tabella 15 - Art. 17

Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti  
Dello spettacolo viaggiante

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*
2	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(\*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

### Tabella 16 - Art. 18

Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonchè seggiovie e funivie.

PRIMA CATEGORIA strade	FINO A 30 GG	FINO A 90GG	FINO A 180 GG	OLTRE 180GG
FINO AD 1Km lineare	€ 15,00	€ 20,00	€ 23,00	€ 31,00
OLTRE AD 1Km lineare	€ 23,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 46,00
SECONDA CATEGORIA strade	FINO A 30 GG	FINO A 90GG	FINO A 180 GG	OLTRE 180GG
FINO AD 1Km lineare	€ 11,00	€ 14,00	€ 16,00	€ 22,00
OLTRE AD 1Km lineare	€ 16,00	€ 21,00	€ 24,00	€ 33,00

### Tabella 17 - Art. 19 cm. 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367 = tariffa b/2	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557 = tariffa b./2	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(\*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

### Tabella 18 - Art. 20

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato  
Su aree destinate dall'Ente a parcheggio

Categoria delle strade	occupazione di suolo con autovetture euro per posto auto all'ora
1	0,25823
2	0,18076

### Tabella 19 - art. 21

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili

Categoria delle strade	occupazione suolo euro mq.		occup. sotto e soprassuolo euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(\*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

### Tabella 20 - Art. 22

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche,  
Culturali e sportive

Categoria delle strade	occupazione suolo euro mq.		occup. sotto e soprassuolo euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*
2	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

\*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione